



Direzione Centrale Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro - *Servizio SUAP*

Direzione Centrale Patrimonio

DETERMINAZIONE

N. 32 DEL 29/05/2017

Oggetto: Attività funebre. Integrazioni alla Determinazione n. 9 del 08/02/2017 inerente alle indicazioni operative connesse al rilascio del titolo abilitativo aggiornato alla normativa vigente per le imprese funebri e/o filiali di imprese funebri operanti nell'ambito del territorio del Comune di Napoli.

Il dirigente del Servizio SUAP della Direzione Centrale Sviluppo economico, Ricerca e Mercato del Lavoro e il direttore della Direzione Centrale Patrimonio

Premesso

che l'attività funebre nell'ambito del territorio del Comune di Napoli è disciplinata dalla L.R. della Regione Campania del 25 luglio 2013, n. 7 recante "Modifiche alla Legge Regionale 24 Novembre 2001, N. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)", dal "Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri e Cimiteriali", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2006 ed è soggetta, altresì, alla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza e commercio;

che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Allegato A alla L.R. n. 7/2013, *«l'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:*

- a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;*
- b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;*
- c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;*
- d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;*
- e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;*
- f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;*
- g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati»;*

che la L.R. 7/2013 sopra richiamata ha precisato, all'art. 1 bis (*Imprese funebri*) dell'allegato A, recante "Codice delle attività e delle imprese funebri", i requisiti di cui devono essere in possesso le imprese che esercitano l'attività funebre, le quali devono disporre di almeno:

«una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento comunale in materia;

un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento comunale in materia e al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;

adeguata autorimessa, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;

un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R. 12/01), ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria»;

che la L.R. 7/2013 ha altresì stabilito, all'art. 1, comma 8, dell'Allegato A, che l'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e che l'impresa autorizzata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:

«a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della legge;

b) due operatori addetti al trasporto funebre, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della legge e assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;

c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia»;

che l'art. 7, comma 1, della L.R. 7/2013 stabilisce che *«la Giunta regionale delibera la istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali regolamentandoli con apposite normative che attengono alla formazione e per l'aggiornamento professionale»*, prevedendo altresì, al successivo comma 3 ter, che *«gli operatori funerari e cimiteriali, in possesso dei requisiti*

formativi di cui all'articolo 7, partecipano, ogni tre anni, ad un corso di aggiornamento professionale e psicoattitudinale»;

che l'articolo 2, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri e Cimiteriali del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 21 febbraio 2006, sancisce che *«Le disposizioni di questo regolamento integrano il quadro disciplinare tracciato dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria - D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285 - cui comunque si rimanda per tutto quanto qui non precisato»;*

che l'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990 sancisce quanto segue:

- « 1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.*
- 2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.*
- 3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza»;*

che l'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990 dispone che:

- «1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.*
- 2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.*
- 3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente»;*

Acquisito

nota prot. 2016.0811330 del 13/12/2016 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania recante parere del 09/11/2016 della Consulta delle Attività Funebri e Cimiteriali della Regione Campania, istituita ai sensi dell'art. 3 della richiamata L.R. 12/2001, che ha stabilito che *«l'utilizzo di personale con contratto a tempo parziale è certamente possibile in seno alle imprese svolgenti attività funebre ma non ai fini dei requisiti minimi previsti dalla normativa regionale per ottenere il titolo abilitativo sia per la sede che per la filiale. La normativa regionale infatti si preoccupa di introdurre requisiti di base propedeutici al rilascio di una autorizzazione che ha carattere di continuità che non può essere garantita da istituti contrattuali intermittenti o a tempo parziale»;*

Visto

Determinazione dirigenziale n. 09 del 08/02/2017, avente ad oggetto **“Attività funebre. Indicazioni operative connesse al rilascio del titolo abilitativo aggiornato alla normativa vigente per le imprese funebri e/o filiali di imprese funebri operanti nell'ambito del territorio del Comune di Napoli”**, con cui è stato recepito il predetto parere;

Acquisito

nota prot. 2017.0257696 del 06/04/2017 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania recante parere del 15.03.2017 della Consulta delle Attività Funebri e Cimiteriali della Regione Campania, istituita ai sensi dell'art. 3 della richiamata L.R. 12/2001, che ha stabilito che *«l'autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione costituisce uno dei requisiti minimi di cui al richiamato art. 1 bis, allegato A della L.R. 12/2001 s.m.i., e la dotazione di attrezzature per la pulizia e la sanificazione costituisce requisito essenziale, e ai fini del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre le imprese funebri devono disporre in via continuativa e funzionale ovvero in via esclusiva. Inoltre i locali dell'autorimessa devono rispettare la normativa urbanistica e della destinazione d'uso ed essere conformi alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio»;*

Considerato

che la documentazione acquisita agli atti del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Napoli per il rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di impresa funebre e/o di filiale di impresa funebre non è conforme a quanto prescritto nei pareri succitati;

Ritenuto

di dover procedere, pertanto, a dare attuazione a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla Consulta Regionale delle Attività funerarie e cimiteriali della Regione Campania;

di dover integrare la Determinazione dirigenziale n. 09 del 08/02/2017, nel senso di precisare la documentazione da allegare alla “*dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante inerente alla persistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa*” da parte delle imprese autorizzate dal Servizio SUAP del Comune di Napoli all’esercizio dell’attività di impresa funebre;

Visto

il D.P.R. n. 160/2010;

la Legge n.241/90;

il D.P.R. n. 285/1990;

la L.R. Campania n. 12/2001, come modificata, da ultima, dalla L.R. n. 7/2013;

la Delibera C. C. di Napoli n. 11/2006 di approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri e Cimiteriali;

la Determinazione dirigenziale n.61 del 24/06/2015;

la Determinazione dirigenziale n.09 del 08/02/2017;

la documentazione acquisita agli atti;

DETERMINANO

Per i motivi espressi in narrativa;

1. di stabilire che le imprese abilitate all’esercizio dell’attività di impresa funebre devono presentare tutta la documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, di seguito elencata:
 - a) documento riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell’impresa funebre;
 - b) *(nel caso di istanza presentata da procuratore)* modello di procura speciale PUO debitamente compilato e sottoscritto;
 - c) copia dell’attestato di abilitazione del direttore tecnico rilasciato da Ente regionale convenzionato e vistato con protocollo della Regione Campania, dal quale si evinca il rispetto dei requisiti formativi di cui all’art. 7 della L.R. 12/2001, come modificata, da ultima, dalla L.R. 7/2013;
 - d) *(nel caso in cui il direttore tecnico sia diverso dal titolare o legale rappresentante)* dichiarazione del direttore tecnico e documentazione comprovante il regolare inquadramento, assunto mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria;
 - e) copia dell’attestato di abilitazione di ciascuno dei 4 (quattro) operatori addetti al trasporto funebre rilasciato da Ente regionale convenzionato e vistato con protocollo della Regione Campania, dal quale si evinca il rispetto dei requisiti formativi di cui all’art. 7 della L.R. 12/2001 ed in particolare quanto disposto dall’art. 7, comma 3 ter, della richiamata legge;
 - f) documentazione comprovante il regolare inquadramento di ciascuno dei 4 (quattro) operatori funebri assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria;
 - g) documentazione comprovante il rispetto per il personale impiegato di cui ai punti d) e f) delle norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - h) copia del certificato di idoneità igienico-sanitaria, aggiornato all’anno in corso, di ciascun carro funebre rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio;
 - i) dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante inerente alla persistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, con allegati:
 - i.1) titolo di disponibilità dell’autorimessa destinata al rimessaggio dei carri funebri in corso di validità;
 - i.2) relazione asseverata ai sensi degli artt. 359 e 481 C.P da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, riportante i riferimenti catastali e il titolo edilizio legittimante l’immobile

sede dell'autorimessa, che attesti la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica e di destinazione d'uso, la conformità degli impianti e il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, di circolazione stradale, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
i.3) certificato di idoneità igienico-sanitaria dell'autorimessa e delle attrezzature ivi presenti per la pulizia e la sanificazione dei carri funebri rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio all'impresa funebre richiedente, riportante l'elenco dei carri funebri ivi rimessati;

2. di stabilire che le imprese autorizzate dal Servizio SUAP del Comune di Napoli all'esercizio dell'attività di filiale di impresa funebre devono presentare tutta la documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, di seguito elencata:
 - a) documento riconoscimento del titolare/legale rappresentante dell'impresa funebre;
 - b) *(nel caso di istanza presentata da procuratore)* modello di procura speciale PUO debitamente compilato e sottoscritto;
 - c) copia dell'attestato di abilitazione del direttore tecnico rilasciato da Ente regionale convenzionato e vistato con protocollo della Regione Campania, dal quale si evinca il rispetto dei requisiti formativi di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, come modificata, da ultima, dalla L.R. 7/2013;
 - d) *(nel caso in cui il direttore tecnico sia diverso dal titolare o legale rappresentante)* dichiarazione del direttore tecnico e documentazione comprovante il regolare inquadramento del direttore tecnico, assunto mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria;
 - e) copia dell'attestato di abilitazione di ciascuno dei 2 (due) operatori addetti al trasporto funebre rilasciato da Ente regionale convenzionato e vistato con protocollo della Regione Campania, dal quale si evinca il rispetto dei requisiti formativi di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001 ed in particolare quanto disposto dall'art. 7, comma 3 ter, della richiamata legge;
 - f) documentazione comprovante il regolare inquadramento di ciascuno dei 2 (due) operatori funebri assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria;
 - g) documentazione comprovante il rispetto per il personale impiegato di cui ai punti d) ed f) delle norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - h) dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante inerente alla persistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
3. con riferimento ai punti 1) e 2) di precisare che le imprese funebri e/o le filiali di imprese funebri dovranno inviare al Servizio SUAP all'indirizzo PEC suap@pec.comune.napoli.it, nel più breve tempo possibile e comunque **non oltre il 30/06/2017**, una comunicazione apposita con allegata la suindicata documentazione ai fini del rilascio del titolo abilitativo aggiornato alla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di impresa funebre e/o di filiale di impresa funebre;
4. di disporre che il nuovo titolo abilitativo costituirà parte integrante e sostanziale della precedente autorizzazione rilasciata da questo SUAP per l'esercizio dell'attività di impresa funebre e/o di filiale di impresa funebre;
5. di evidenziare che, in assenza di adeguamento da parte delle imprese funebri e/o filiali di imprese funebri alla normativa vigente e a quanto stabilito dalla Consulta Regionale delle Attività funerarie e cimiteriali entro il termine previsto, si procederà alla revoca delle autorizzazioni rilasciate da questo SUAP per l'esercizio dell'attività di impresa funebre e/o di filiale di impresa funebre;
6. con riferimento al punto 5) di precisare che la presente vale, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, come comunicazione di avvio del procedimento e che, a tal fine, si comunica quanto segue:
 - l'Amministrazione competente è individuata nel Comune di Napoli – Servizio Sportello unico per le attività produttive (SUAP);
 - responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Perrone Gaia – tel. 081.7953052 – PEC: suap@pec.comune.napoli.it;
 - oggetto del procedimento è il seguente: revoca dell'autorizzazione rilasciata da questo SUAP per l'esercizio dell'attività di impresa funebre e/o di filiale di impresa funebre;

- si può prendere visione degli atti, previo appuntamento telefonico, presso il Servizio SUAP del Comune di Napoli, via Melisurgo n. 15 – 8° piano;
 - il termine di conclusione del procedimento è la data del 30/06/2017;
 - i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli contemplati dagli articoli 2 e 2-bis della legge 241/90;
7. di stabilire che la presente determina, che non comporta impegno di spesa, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio on line, sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dedicata al SUAP, onde favorirne la massima diffusione agli operatori interessati;
 8. di stabilire che la presente determina, che non comporta impegno di spesa, sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dedicata al SUAP, onde favorirne la massima conoscenza da parte degli operatori interessati;
 9. di prevedere che sarà cura del Servizio Cimiteri Cittadini della Direzione Centrale Patrimonio procedere all'invio di apposite comunicazioni, unitamente a copia della presente determina, alle imprese funebri e filiali di imprese funebri autorizzate sul territorio comunale, al fine di garantirne la piena conoscenza delle disposizioni ivi contenute.

La presente Determinazione annulla ogni precedente disposizione contrastante con quanto qui disposto.

Sottoscritta digitalmente da:

Il Dirigente del Servizio SUAP
dott.ssa Egeria Natilli

Il Direttore della Direzione Centrale Patrimonio
dott.ssa Maria Aprea

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.